



Comune di Bissone

Regolamento delle Canalizzazioni

Azienda Municipale Depurazione

A.M.D.

SIGLE

A.M.D.	Azienda Municipale Depurazione
S.P.A.A.	Sezione Protezione Acqua Aria
A.S.P.E.E.	Associazione Svizzera Professionale Epurazione Acque
V.S.A.	Società Svizzera Tecnici Epurazione Acqua
S.I.A.	Società Svizzera Ingegneri e Architetti
L.O.C.	Legge Organica Comunale
C.C.S.	Codice Civile Svizzero
L.A.L.I.A.	Legge d'applicazione della Legge Federale contro l'inquinamento delle acque

Azienda Municipale Depurazione di Bissone (A.M.D.)

Regolamento delle Canalizzazioni

1) Generalità

- Art. 1 Il presente regolamento ha la sua base legale nella legislazione federale e cantonale in materia di protezione delle acque.
- Art. 2 Il Comune costruisce e mantiene le installazioni necessarie all'evacuazione e alla depurazione delle acque luride provenienti da costruzioni o impianti pubblici e privati. Queste installazioni, sono costruite a tappe, in base ad un progetto generale delle canalizzazioni. Esse sono situate nel limite del possibile, su territorio pubblico. Le spese di costruzione delle canalizzazioni pubbliche saranno finanziate da:
- a) crediti del Comune
 - b) sussidi Cantionali e Federali
 - c) contributi dei proprietari dei fondi serviti
- Art. 3 Costruzione, esercizio e manutenzione delle canalizzazioni pubbliche e private sono sottoposti alla sorveglianza del Municipio. Lo stesso delega la sua competenza all'Azienda Municipale Depurazione (denominata in seguito A.M.D.).
- Art. 4 Gli organi dell'A.M.D. sono:
- 1) il Consiglio Comunale
 - 2) il Municipio
 - 3) la Commissione amministratrice di 7 membri
 - 4) la Commissione di Revisione
- Funge da Commissione di Revisione la Commissione di Gestione del Consiglio Comunale.
La carica di membro della Commissione Amministratrice è incompatibile con quella di membro della Commissione di Gestione.

2) Allacciamento alla canalizzazione pubblica

- Art. 5 Tutte le costruzioni o impianti siti nel perimetro dei collettori pubblici, devono essere allacciati agli stessi, mediante canalizzazione sotterranee.
Il Municipio fissa, su proposta della AMD, un termine per l'allacciamento delle canalizzazioni private a quelle pubbliche.
- Art. 6 L'allacciamento alla canalizzazione pubblica di cui all'art. 5 deve essere effettuato, di regola, senza far uso di terreni di terzi.
In caso di lottizzazione di fondi, il Municipio può esigere che il piano di parcellamento tenga conto di questo principio. Eccezioni possono essere accordate, in casi speciali, da parte del Municipio.
- Art. 7 Se sono autorizzate delle canalizzazioni che servono contemporaneamente più proprietà, o se è utilizzato il fondo di un terzo, gli interessati sono tenuti a far iscrivere a registro fondiario il diritto di passaggio delle condotte di fognatura loro accordato ai sensi delle disposizioni legali (art. 691 e segg. CCS).
L'iscrizione a RF deve essere comunicata al Municipio dal titolare del diritto.
- Art. 8 Le spese di costruzione, di manutenzione e di pulizia dei raccordi sono a carico del privato.
Sul terreno pubblico, il Comune può costruire le condotte di raccordo, fatturando la relativa spesa agli interessati. Il Comune può incaricarsi della pulizia degli allacciamenti fino a confine del fondo a spese del proprietario.

3) Procedura d'autorizzazione e controllo degli impianti

- Art. 9 Gli allacciamenti alla canalizzazione dei fabbricati e impianti esistenti, come pure modifiche a raccordi esistenti, devono essere approvati dal Municipio, osservata la procedura della notifica prevista all'art. 36 RLE.
La notifica, in 3 copie, deve contenere le indicazioni concernenti il genere e la provenienza delle acque luride da raccordare ed essere corredata dai seguenti piani:
- a) piano di situazione della proprietà in scala 1:1'000 o 1:1'500, rilasciando dal geometra revisore, con l'indicazione del nr. di mappa del fondo e del fabbricato, l'ubicazione dei collettori pubblici ai quali ci si vuole allacciare, il tracciato delle canalizzazioni di raccordo, come pure le canalizzazioni esistenti.

- b) pianta delle canalizzazioni della casa in scala 1:100 con indicazione delle quote. Il piano deve contenere tutti i punti di raccolta e indicare il genere e il numero degli apparecchi raccordati (WC; bagni; lavatoi; pluviali; ecc. ecc.) come pure la sezione, la pendenza, la qualità del materiale che si intende utilizzare (colonna di caduta, canalizzazione sotterranea, pozzi di ispezione, fosse, valvole di ritenuta, dispositivi di aerazione, ecc.)
- c) profilo longitudinale (nella medesima scala prevista sotto lettera "b") delle condotte ed altre installazioni dalle colonne di caduta fino ai collettori pubblici.

I lavori non potranno essere iniziati prima dell'approvazione dei piani e della concessione della relativa licenza di costruzione. Modifiche di piani approvati non possono essere eseguite senza l'accordo preventivo della AMD.

Per le domande di modifica, da inoltrarsi alla AMD, vale la stessa forma come per le nuove costruzioni.

L'allacciamento alla canalizzazione di nuovi fabbricati e impianti viene approvato nell'ambito della procedura prevista dalla LE per il permesso di costruzione.

Art. 10

Al termine della posa delle canalizzazioni e prima della ricopertura dovrà essere dato avviso alla AMD.

Questa provvederà al controllo delle installazioni e ordinerà le necessarie modificazioni, nel caso in cui le stesse non siano conformi alle disposizioni prescritte. Solo con l'autorizzazione dell'Autorità, le installazioni potranno essere messe in esercizio.

La AMD ha pure il diritto di controllare in ogni tempo le installazioni e di ordinare le riparazioni di eventuali avarie.

Il Municipio o gli organi da esso preposti hanno il diritto di accesso agli impianti in ogni momento.

In casi particolari può essere richiesto, al momento del collaudo, la prova di tenuta degli impianti.

La AMD rilascerà al proprietario un certificato attestante la esecuzione conforme delle opere.

Al momento del collaudo il proprietario deve consegnare alla AMD il rilievo delle opere eseguite.

Il rilievo deve essere allegato al catasto degli impianti giusta l'art. 4 DE 3 febbraio 1977.

4) Definizione delle acque residuali

Art. 11

Con il termine di acqua residuale viene definita, ai sensi del presente regolamento, tutta l'acqua, sia essa lurida o meno, che proviene da una proprietà.

Art. 12

Le acque luride che vengono immesse nelle canalizzazioni non devono nuocere né alle canalizzazioni stesse né tanto meno agli impianti di depurazione, come non devono essere di ostacolo al loro normale funzionamento, all'esercizio ed alla manutenzione, o mettere in pericolo la flora e la fauna dell'effluente.

In particolare è esplicitamente proibito scaricare direttamente o indirettamente nelle canalizzazioni:

- a) gas e vapori
- b) sostanze velenose, incendiarie, esplosive o radioattive
- c) sostanze nauseabonde
- d) scoli di latrine senza scarico di acqua, di stalle e di letamai
- e) rifiuti ingombranti, che potrebbero ostruire le canalizzazioni, per esempio: sabbia, macerie, rifiuti, ceneri, scorie, rifiuti di cucina e di macelleria, stracci, depositi provenienti da fosse di decantazione e da separatori di olio e grassi
- f) materie viscosi come asfalto, catrame, ecc.
- g) oli, grassi, emulsioni di catrame e di bitume
- h) quantità importanti di liquidi aventi una temperatura superiore a 40°C.
- i) soluzioni alcaline o acide in concentrazione nocive (superiore al ½ ‰).

In casi dubbi, la AMD decide in base ad una perizia, effettuata a spese del proprietario.

Art. 13

Le acque bianche (acque di raffreddamento, di fontane, d'infiltrazione, di drenaggio, ecc.) devono, di regola, essere evacuate separatamente (evacuazione diretta nella canalizzazione per acque piovane, corsi d'acqua, lago o pozzi perdenti).

Art. 14

Le acque residuali di un officina o di una industria non possono essere immesse nelle canalizzazioni prima che abbiano subito un trattamento preventivo, in modo da renderle innocue per l'insieme dell'impianto. Il progetto completo delle installazioni per il trattamento delle acque deve essere parte integrante della domanda di costruzione.

La AMD può esigere, ove occorra e a spese del richiedente, una perizia da parte di un esperto.

Art. 15

Con la messa in funzione dell'impianto di depurazione collettivo, le acque luride sono immesse, senza trattamento preventivo, nelle condotte, riservati gli articoli 12 e 14 del presente regolamento. Tutti gli impianti privati di depurazione delle costruzioni allacciabili al collettore Comunale devono pertanto essere eliminati, entro un termine fissato dal Municipio su proposta della AMD. I separatori di oli minerali e grassi, le installazioni di pre-trattamento delle acque residuali industriali fanno eccezione a questa regola.

Art. 16

Tutte le costruzioni site nel perimetro servito dalle canalizzazioni e che non possono ancora essere allacciate ad un collettore facente capo all'impianto collettivo di depurazione, e le costruzioni esistenti al di fuori del perimetro del piano generale di canalizzazione, dovranno essere munite di un impianto di depurazione appropriato e conforme alle circostanze.

5) Prescrizioni relative alla costruzione ed all'esercizio

Art. 17

Tutte le acque luride devono essere immesse nei collettori comunali con canalizzazioni sotterranee, a tenuta stagna, e nel limite del possibile rettilinee.

Dove le condizioni del suolo lo permettono e non ne derivi alcun inconveniente, le acque bianche possono essere disperse per il tramite di pozzi perdenti, riservato il diritto dei terzi previa autorizzazione della AMD.

Per il vecchio nucleo esse possono essere riunite in un solo pozzetto, fuori dal fabbricato e prima della immissione nella fognatura comunale.

Per tutto il resto del Comune le acque luride e bianche dovranno essere allacciate ai rispettivi collettori.

Art. 18

Il raccordo alla canalizzazione pubblica si effettua nella direzione di deflusso ad un pozzetto d'ispezione o alla canalizzazione stessa, tramite pezzi speciali.

In ogni caso l'allacciamento deve essere eseguito ad un pozzetto quando: - la tubazione è situata in falda, in presenza di grandi quantità d'acqua, pendenze sfavorevoli, canali con piccoli diametri (p.s. 200 - 300 mm), e in zona di protezione. L'allacciamento avviene al di sopra dell'asse della canalizzazione. In ogni caso al di sopra del livello dell'afflusso per tempo secco.

Prima del raccordo alla canalizzazione pubblica dev'essere previsto almeno un pozzetto di controllo.

- Art. 19 Tutte le canalizzazioni devono essere accessibili in ogni momento per la loro manutenzione, pulizia, lavatura e disinfezione.
- Art. 20 Alle intersezioni delle colonne di caduta, come pure alle estremità di tronchi di canalizzazione interni di una certa lunghezza, dovranno essere previsti dei dispositivi ermetici necessari per la pulizia e per lo svuotamento.
Questi dispositivi devono essere facilmente accessibili.
Tuttavia si deve evitare di esporli negli appartamenti, nei locali di lavoro o in prossimità di macchine e caldaie.
L'apertura per la pulizia deve generalmente avere il diametro della colonna di scarico, in ogni caso fra i 60 e i 100 mm.
- Art. 21 Alla congiunzione di diverse canalizzazioni, nonché ai cambiamenti di direzione, pendenza e diametro, sono da prevedere delle camere di controllo.
La loro dimensione dovrà essere:
- per la profondità fino a 80 cm. : min. 60 cm diametro
- per una profondità oltre 80 cm : min. 80 cm di diametro
Quando la profondità delle camere di controllo supera i 100 cm le stesse dovranno essere munite di scalini di accesso, inossidabili e ad una distanza massima di 30 cm. Per evitare il deposito di fanghi il fondo di pozzetti dovrà essere modellato a forma di cunetta.
I pozzetti di controllo dovranno essere muniti di coperchi di ghisa, inodori, del diametro di 60 cm.
I coperchi in cemento armato con riquadro in ferro, inodori sono pure ammessi.
- Art. 22 Generalmente le canalizzazioni dovranno essere posate ad una profondità adeguata. Per l'attraversamento dei muri degli stabili e delle fondazioni, i tubi dovranno essere protetti da un manicotto di materia plastica o da un cuscinetto di sabbia.
- Art. 23 Le canalizzazioni di raccordo su area privata devono essere munite di un pozzetto di ispezione, situato nella immediata vicinanza del confine della proprietà, o delle linee di arretramento del Piano Regolatore.
- Art. 24 I gabinetti delle case dovranno essere ventilati sufficientemente. Le colonne di scarico dovranno essere disposte possibilmente verticali e prolungate senza diminuzione della sezione fino a sorpassare di 50 cm il tetto del fabbricato, ma al minimo 40 cm oltre lo stipite superiore di un'apertura (finestra o porta).

Le condotte di ventilazione devono essere installate all'interno del fabbricato e non possono essere immesse nei camini e nelle condotte di aerazione. Per la ventilazione possono essere impiegati anche i pluviali.

Art. 25

I pluviali devono essere muniti di una cameretta di deposito, costruita in modo da non intralciare la ventilazione, e gli stessi dovranno essere utilizzati unicamente per le acque meteoriche. Tutti gli allacciamenti degli scoli dei fabbricati dovranno essere muniti di sifone.

Art. 26

L'evacuazione delle acque dai cortili, dalle scale esterne di accesso alle cantine o dai piani sotterranei, sarà fatta tramite canalizzazioni munite di un pozzetto di decantazione di una profondità di 50 cm al minimo, con sifone di una profondità minima di cm 10.

Il diametro del pozzetto di decantazione deve essere previsto in rapporto alla superficie da evacuare, secondo la seguente tabella:

fino a 50 mq	di diametro = 40 cm
da 50 a 200 mq	di diametro = 50 cm
da 200 a 400 mq	di diametro = 60 cm
oltre 400 mq	di diametro = 70 : 80 cm

I collettori di acque luride non dovranno in alcun modo attraversare i pozzetti raccoglitori, ma essere costruiti a lato degli stessi e raccordati al di sotto del limite di gelo.

Art. 27

Conformemente alle direttive della ASPEE - II parte, le acque luride provenienti da locali ove vengono manipolati oli e grassi minerali, come pure materie infiammabili o esplosive (garage, officine di riparazioni, locali per il lavaggio di automobili, officine meccaniche, ecc.) non possono essere convogliate alla rete delle canalizzazioni senza la preventiva immissione in un separatore.

Le cucine di alberghi, di ristoranti, di ospedali, di cantine operaie come pure i mattatoi per la lavorazione della carne e di materie organiche devono essere provviste di separatori di grassi.

I piani relativi dovranno essere sottoposti prima della costruzione, alla AMD.

Art. 28

Ove l'allacciamento alla canalizzazione non possa essere eseguito per gravità, il proprietario è tenuto ad installare un impianto di pompaggio e i relativi accorgimenti atti ad evitare un allagamento dei locali.

In caso di possibilità di rigurgito la AMD comunicherà al proprietario la relativa quota di rigurgito.

Art. 29

La depurazione delle acque luride di fabbricati allacciati ad un collettore che non fa capo ad un impianto di depurazione collettivo deve essere fatta per il tramite di adeguati impianti individuali. Tali impianti devono essere conformi alle direttive dell'ASPEE.

Le fosse settiche e digestive non sono ammesse che provvisoriamente nelle zone edilizie e se il raccordo alla stazione collettiva è prevedibile in un prossimo avvenire.

Tutte le acque provenienti da cucine, gabinetti, lavatoi, camere da bagno, ecc. devono essere immesse nell'impianto privato.

Le acque meteoriche devono essere immesse nei canali di scolo solo a valle dell'impianto privato di depurazione.

Art. 30

Le installazioni di depurazione private e le fosse individuali di ogni genere devono essere assolutamente impermeabili e costruite all'esterno del fabbricato.

Deroghe concernenti l'ubicazione degli impianti esistenti possono essere ammesse, a giudizio della AMD, quando le condizioni locali non permettono soluzioni migliori.

Queste fosse devono comunicare con l'esterno mediante tubi di areazione e non devono essere posate sotto locali abitati. La distanza tra i muri principali dei fabbricati e le pareti della fossa deve essere di 20 cm al minimo. La copertura di queste installazioni deve sopportare il peso del traffico.

L'accesso alle fosse (passo d'uomo) deve essere munito di coperchio di ghisa o di cemento armato inodore. È indispensabile una buona ventilazione delle fosse.

Art. 31

Le canalizzazioni devono possibilmente essere rettilinee e con pendenza regolare fino all'allacciamento con il collettore comunale. Esse devono essere stagne e costruite secondo le norme tecniche in vigore.

Normalmente la pendenza minima delle canalizzazioni deve essere la seguente:

- | | |
|--------------------|------|
| - acque luride | 3% |
| - acque meteoriche | 1.5% |

Possono essere ammesse pendenze inferiori, se i valori fissati qui sopra dovessero causare delle difficoltà tecniche e spese sproporzionate. In questo caso, dovranno essere impiegati tubi particolarmente lisci e di forma regolare; si dovranno pure prevedere dei dispositivi per una efficace pulizia degli stessi.

Il diametro minimo delle canalizzazioni per acque luride è normalmente di 15 cm e quello per le acque meteoriche di 10 cm.

Il raccordo di 2 canali d'evacuazione si effettua nella direzione di deflusso con un angolo di congiunzione di 45 gradi al massimo. Il diametro non potrà mai essere ridotto nella direzione di deflusso. Le canalizzazioni sono accuratamente avvolte in un bauletto di calcestruzzo CP 200.

Il riempimento, il costipamento, come pure la sistemazione delle pavimentazioni pubbliche manomesse, saranno eseguiti a regola d'arte ed in base alle direttive della AMD.

Canalizzazioni di acque nere parallele ad una condotta di acqua potabile devono mantenere una distanza minima di 70 cm ed essere posate ad una quota inferiore.

Art. 32

Per la costruzione di condotte di evacuazione di acque luride e di impianti di depurazione può venir usato unicamente materiale che corrisponda alle esigenze dell'igiene.

Per l'evacuazione di acque usate potranno essere impiegati unicamente tubi a tenuta stagna con giunti a bicchiere. Tali requisiti non sono richiesti per l'evacuazione delle acque bianche per le canalizzazioni situate al di sopra della quota lago di 272 m.s.m.

Art. 33

Tutte le installazioni private di depurazione devono trovarsi continuamente in perfetta efficienza ed in ottimo stato di manutenzione. A seconda delle necessità, le stesse devono essere pulite e lavate da una a due volte all'anno.

Le installazioni di depurazione private devono essere pulite e vuotate fino a un quinto del loro contenuto.

Ogni qualvolta le installazioni vengono vuotate parzialmente o completamente, e dopo ogni pulizia generale, devono essere riempite di acqua fresca prima di essere nuovamente messe in funzione.

I pozzetti raccoglitori, i separatori d'oli minerali e di grassi devono essere vuotati in consonanza con le istruzioni dell'autorità competente.

I residui degli impianti privati di depurazione devono essere evacuati a norma delle disposizioni cantonali.

In nessun caso e per nessun motivo potranno essere immessi nelle canalizzazioni, in corsi d'acqua o in zona di falda freatica protetta o depositati all'esterno.

I sifoni devono sempre essere riempiti di acqua.

Gli impianti meccanico-biologici privati devono essere collaudati dal proprietario, dall'installatore e dalla AMD.

Il rapporto di collaudo sarà trasmesso alla SPAA.

L'esercizio e la manutenzione devono avvenire in conformità delle istituzioni della ditta fornitrice.

Copia dei bollettini di revisione devono essere trasmessi alla AMD e alla SPAA.

Art. 34

Nelle zone di protezione (zona S) di captazioni d'acqua sotterranea le canalizzazioni devono soddisfare i requisiti posti nelle norme SIA 190, per quanto riguarda la quantità dei tubi (stagni) e la prova di tenuta, la quale è obbligatoria.

In zona II di protezione sono da provvedere misure di protezione che rendano immediatamente percepibile le perdite e che possono trattenere le stesse (ad. es. cunicoli, tubi doppi, tubi a parete doppia, ecc.).

Art. 35

La tenuta delle tubazioni posate nella zona S (compresi gli allacciamenti laterali alle costruzioni) è da controllare annualmente durante i primi 3 anni.

In seguito il controllo dovrà essere eseguito ad intervallo di 3 anni.

Art. 36

Il proprietario è responsabile davanti al Comune per tutti i danni o inconvenienti dovuti ad una costruzione difettosa ed a un insufficiente funzionamento o alla imperfetta manutenzione dei propri impianti.

6) Contributi e tasse

Art. 37

Contributi di costruzione e contributi supplementari

- 1- Il Municipio, e per esso l'AMD, preleva contributi di costruzione atti a coprire nella misura del 60% i costi globali dell'esecuzione degli impianti comunali. Tale contributo globale del 60% a carico dei privati sarà ripartito proporzionalmente al valore di stima ufficiale degli immobili dei privati medesimi.
- 2- Nel caso di nuova edificazione di un fondo, di trasformazione o di riattazione di un edificio, sarà prelevato un contributo supplementare calcolato sull'aumento del valore di stima determinato dall'intervento edile. Per tale contributo supplementare valgono i criteri di cui al capoverso precedente, riservate le norme dell'art. 100 LALIA.

Art. 38 Tassa di allacciamento

Al momento dell'allacciamento alla rete delle canalizzazioni sarà prelevata una tassa unica di Fr. 100.-- .

Art. 39 Tassa di utilizzo

Per l'esercizio degli impianti di depurazione e delle canalizzazioni il Municipio, su proposta della AMD, stabilisce e preleva una tassa annuale di utilizzo.

Tale tassa annua di utilizzo sarà calcolata con gli stessi criteri e sulla base della tassa per l'utilizzo dell'acqua potabile, escluso il nolo del contatore, moltiplicata per un coefficiente inferiore all'unità.

7) Penalità e disposizioni finali

Art. 40 Sono esplicitamente riservate le disposizioni legali cantonali e federali in materia di protezione delle acque e sanitaria.

Art. 41 Il Municipio, su proposta della AMD, è autorizzato, nei limiti delle disposizioni legali ed esecutive federali e cantonali, in casi assolutamente speciali, a concedere deroghe al presente regolamento.

Art. 42 In caso di interruzione dell'impianto la AMD, e per essa il Municipio, non assume responsabilità alcuna, né accorda riduzioni o indennizzi.

Art. 43 Condotte di evacuazione private esistenti, non corrispondenti totalmente alle prescrizioni del presente regolamento, potranno essere tollerate fino a che il loro stato di manutenzione sarà ancora buono e non darà adito ad inconvenienti.

Art. 44 Contro la decisione del Municipio può essere interposto ricorso al Consiglio di Stato entro 15 giorni dall'avvenuta notifica scritta, da intimarsi a mezzo raccomandata.

8) Fatturazione e pagamenti

- Art. 45 Il contributo di costruzione e la tassa di allacciamento saranno conteggiate e fatturate dall'AMD.
Uguualmente si procederà per la tassa annuale di utilizzo, conteggiata e fatturata ad intervalli determinati dalla AMD.
Agli utilizzatori che non rispetteranno i termini di pagamento per il contributo e le tasse di cui sopra, saranno addebitate le spese di richiamo e matureranno gli interessi di mora.

9) Norme e direttive

- Art. 46 Per tutto quanto non contemplato nelle presenti disposizioni, fanno stato in particolare la norma SIA 190, le direttive VSA - ASPEE e le pubblicazioni del Cantone e della Confederazione.
- Art. 47 Ogni infrazione al presente regolamento verrà punita dal Municipio, su preavviso della AMD, con la multa ai sensi degli art. 117 e segg. LOC.
Restano inoltre riservate l'azione penale e la azione civile per il risarcimento del danno causato alla AMD.

10) Entrata in vigore

- Art. 48 Il presente regolamento abroga tutte le disposizioni comunali in vigore in materia di canalizzazione e fognature.
Entrata in vigore con l'approvazione del Consiglio comunale il 22.02.1978.
Entrata in vigore con l'approvazione del Consiglio di Stato.